



SPENDING REVIEW: SIULP, terzietà poliziotti equivale indipendenza magistrati ecco perché Governo deve rivalutare trattamento economico Forze polizia.

Dichiarazione del Segretario Generale Felice Romano

Hanno ragione i magistrati quando affermano che tagliare i loro stipendi vuol dire incidere psicologicamente e concretamente sull'indipendenza e la professionalità dei giudici.

Ma hanno ancora più ragione i poliziotti e tutti gli appartenenti alle Forze di polizia a gridare che i loro attuali stipendi, senza nemmeno attendere la scure dei tagli, hanno già quasi completamente distrutto la terzietà della loro funzione e della loro professione che, oltre ad essere garanzia per uno stato democratico affinché la funzione di polizia sia espletata a difesa delle leggi, della tutela delle istituzioni e a garanzia dei diritti e della libertà dei cittadini, è elemento imprescindibile affinché vi siano arresti o denunce che richiedono l'intervento dei giudici.

Lo afferma Felice Romano, segretario generale del SIULP in una nota con cui interviene in relazione alle proteste che si stanno registrando in merito ai tagli agli stipendi dei pubblici dipendenti disposti dal CDM nel provvedimento sulla concessione degli 80 euro.

Oggi, continua il leader del SIULP oltre il 60% dei poliziotti sono sotto la soglia di povertà stabilita dall'Istat, secondo la quale si è poveri se in un nucleo familiare non entrano almeno 1800 euro mensili, atteso che guadagnano 1300 euro al mese e che, per effetto della mobilità a cui sono sottoposti, sono quasi tutti monoreddito.

Come si può essere terzi nell'esercizio della delicata e irrinunciabile funzione dello Stato a garanzia delle leggi e dei diritti e della libertà dei cittadini, si domanda Romano se non si è nemmeno autosufficienti per vivere dignitosamente la propria vita e si è costantemente esposti a tentazioni per effetto del proprio ruolo?

Ecco perché, conclude il sindacalista è necessario ed urgente, prima di ascoltare chi percepisce stipendi più che adeguati alle funzioni svolte, che il Governo metta mano alle retribuzioni dei poliziotti, sbloccando immediatamente il tetto salariale, aprendo il tavolo contrattuale che ridisegni un nuovo modello delle carriere le quali, partendo dal reclutamento per abbassare l'età media ormai più consona ad un "pronto soccorso" piuttosto che alla pubblica sicurezza, definisca prospettive di avanzamenti per ridare

FLASH nr. 17 - 2014

- SPENDING REVIEW: SIULP, terzietà poliziotti equivale indipendenza magistrati ecco perché Governo deve rivalutare trattamento economico Forze polizia.
- Distinzione tra i reati di concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
- Tutela igienico-sanitaria per la salute degli operatori di Polizia
- 5x1000 a favore dei colleghi e delle loro famiglie
- Illegittima la sanzione disciplinare al poliziotto che pubblica su un social network foto ritraenti se stesso in abbigliamenti femminili
- Abrogazione assegno ad personam
- Rimborso spese di cura a seguito di infortunio in servizio
- Situazione ricorsi in atto



motivazione e professionalità a chi, per quattro soldi gli viene chiesto di rischiare la propria vita ogni giorno in ogni angolo del Paese.

Senza questo intervento sarà complicato, per non dire difficile continuare a pretendere che i poliziotti continuino con motivazione a svolgere la loro delicata funzione di contrasto al crimine o di gestione delle piazze che, in autunno si preannunciano molto ma molto infuocate.

Roma, 24 aprile 2014

Spending: Siulp, terzietà poliziotti come per magistrati Governo rivaluti trattamento economico Forze polizia

(ANSA) – ROMA, 24 APR – Il Segretario Generale del Siulp Felice Romano in una nota interviene in relazione sulle proteste che si stanno registrando in merito ai tagli agli stipendi dei pubblici dipendenti. "Hanno ragione i magistrati quando affermano che tagliare i loro stipendi vuol dire incidere sull' indipendenza e la professionalità dei giudici. Ma hanno ancora più ragione tutti gli appartenenti alle Forze di polizia a gridare che i loro attuali stipendi, senza nemmeno attendere la scure dei tagli, hanno già quasi completamente distrutto la terzietà della loro funzione e della loro professione".

"Come si può essere terzi nell'esercizio della delicata e irrinunciabile funzione dello Stato a garanzia delle leggi e dei diritti e della libertà dei cittadini – aggiunge – se non si è nemmeno autosufficienti per vivere dignitosamente la propria vita e si è costantemente esposti a tentazioni per effetto del proprio ruolo?" "Ecco perché – prosegue Romano – è necessario e urgente, prima di ascoltare chi percepisce stipendi più che adeguati alle funzioni svolte, che il Governo metta mano alle retribuzioni dei poliziotti, sbloccando immediatamente il tetto salariale, aprendo il tavolo contrattuale che ridisegni un nuovo modello delle carriere le quali, partendo dal reclutamento per abbassare l'età media ormai più consona ad un 'pronto soccorso' piuttosto che alla pubblica sicurezza, definisca prospettive di avanzamenti per ridare motivazione e professionalità a chi, per quattro soldi rischia la propria vita ogni giorno in ogni angolo del Paese". "Senza questo intervento sarà complicato, per non dire difficile continuare a pretendere che i poliziotti continuino con motivazione a svolgere la loro delicata funzione di contrasto al crimine o di gestione delle piazze", conclude Romano.



La **LINK CAMPUS UNIVERSITY** propone un'ampia offerta di percorsi formativi accademici e professionali con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa.

Si segnalano le nuove proposte formative per gli iscritti SIULP:

Corsi di lingue

Lingua Araba (livello base) - modulo di 40 ore

Lingua Inglese (tutti i livelli) – modulo di 40 ore

Cybersecurity

Sicurezza e protezione delle informazioni personali e istituzionali - durata di 60 ore

Il corso affronta in modo esaustivo tutti gli aspetti della sicurezza informatica ad un livello agevole da seguire e consente anche a personale non esperto di poter aumentare il proprio livello di formazione.

Studi criminologici e forensi

Composto da 8 corsi singoli, prevede, superate le prove, la possibilità di iscriversi direttamente al quinto anno della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

La storia e l'antropologia due fenomeni collegati

Composto da 5 corsi singoli per un totale di 60 CFU e quindi la possibilità di iscriversi direttamente al secondo anno del corso di Laurea in:

Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la "Link Campus University" 800226633 e Pianeta-Formazione Comparto Sicurezza e Difesa S.r.l. al numero 3898887992

Oppure scrivere a: a.pisaniello@unilink.it – info@pianeta-formazione.it

Ulteriori informazioni nella sezione convenzioni del nostro sito www.siulp.it

Distinzione tra i reati di 'concussione' e di 'induzione indebita a dare o promettere utilità



La questione trae origine dall'entrata in vigore della cosiddetta "legge anticorruzione" (190/2012), il cui art. 1, comma 75, ha sostituito l'art. 317 c.p. ed ha, in pari tempo, introdotto il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, inserendo nel codice penale l'art. 319 quater.

La modifica è avvenuta in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Corruzione (Convenzione di Merida), adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge nazionale del 3 agosto 2009 n. 116, e della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio di Europa del 27 gennaio 1999, ratificata con la legge 28 giugno 2012 n. 110, che hanno imposto l'adeguamento della normativa interna agli obblighi previsti dalle citate Convenzioni internazionali.

Il nuovo testo dell'art. 317 c.p., la cui denominazione è rimasta immutata, punisce con la reclusione da sei a dodici anni "il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

L'intervenuta modifica ha espunto l'incaricato di pubblico servizio dal novero dei soggetti attivi ed ha rimosso la condotta di induzione confluita nell'autonoma figura di reato disciplinata dall'art. 319 quater c.p. i quale prevede: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre anni a otto anni".

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

La nuova norma, oltre a sanzionare la condotta del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio, punisce anche il cosiddetto extraneus, ossia il privato che, non avendo subito alcuna "costrizione" bensì "induzione", conserva un ampio margine di discrezionalità nella decisione di assecondare o meno la richiesta del soggetto qualificato, in tal modo potendo scegliere se qualificarsi vittima o coautore del reato.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 12228 del 24 ottobre 2013 - depositata il 14 marzo 2014 ha fornito chiarimenti in ordine alla distinzione tra i reati di 'concussione' e di 'induzione indebita a dare o promettere utilità a seguito dell'ordinanza con cui il Presidente della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione di diritto relativa ai presupposti di applicabilità degli artt. 317 e 319 quater c.p., onde individuare, alla luce della novella del 6 novembre 2012 n. 190, gli elementi di differenziazione tra le due fattispecie incriminatrici.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che "la nuova normativa ha inteso differenziare nettamente il comportamento, ritenuto più grave, integrato dall'atteggiamento prevaricatore dell'agente nella sua forma più aggressiva della costrizione del soggetto passivo e inquadrabile nello schema della concussione di cui al novellato art. 317 cod. pen., rispetto a quella forma più sfumata di condotta attuata mediante un'attività di persuasione, di suggestione o di inganno e che è ora confluita nella fattispecie della induzione indebita di cui all'introdotta art. 319-quater cod. pen."

La pronuncia in argomento ha inteso stabilire la linea di demarcazione tra il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, soprattutto con riferimento alla distinzione tra la condotta di costrizione e quella di induzione, fornendo,

infine, significative delucidazioni sulle problematiche di successione delle leggi penali nel tempo.

La Corte di Cassazione, nel corpo di ben 63 pagine, ha inteso risolvere i dubbi ermeneutici, stabilendo che:

- Il reato di cui all'art. 317 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso costringitivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o - più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito;
- Il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, purché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione).

La sentenza, inoltre, analizza l'ipotesi di "casi ambigui", collocabili ai confini tra i due istituti, riferendo come i criteri del danno antiggiuridico e del vantaggio indebito, sui quali risiedono, rispettivamente entrambi gli illeciti, vadano considerati all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto e dei dati più qualificanti.

Da ultimo, quanto alle implicazioni di carattere intertemporale, le Sezioni Unite hanno concluso per la totale continuità normativa tra presente e passato in ordine alla posizione del soggetto qualificato, in quanto chiamato a rispondere di fatti già riconducibili, in relazione all'epoca di commissione degli stessi, nel paradigma del previgente art. 317 c.p.

Per altro verso, invece, la previsione della punibilità del soggetto indotto, a mente dell'art. 319 quater, comma 2° c.p., in precedenza considerato vittima, è operativa solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della detta norma, di guisa con l'art. 2, comma 1° c.p.

Tutela igienico-sanitaria per la salute degli operatori di Polizia impiegati in servizi di accoglienza, trasferimento ed accompagnamento di cittadini extracomunitari migranti.



A seguito della presa di posizione di questa Segreteria Nazionale sui rischi di salute dei poliziotti e circa il rischio del propagarsi di virus (cfr. comunicati stampa pubblicati nell'edizione Flash nr. 16 della scorsa settimana) la Direzione Centrale di sanità del Dipartimento lo scorso 18 aprile ha emanato la circolare nr.850/A.A18/9.1549 informativa sui rischi da esposizione ad agenti biologici, sulla prevenzione e i dispositivi di protezione.

La circolare è consultabile sul nostro sito www.siuip.it

Contribuisci con il tuo 5×1000 a favore dei colleghi e delle loro famiglie costretti a confrontarsi con impreviste esigenze economiche.



dona il tuo
5 x 1000
alla P.A.S.U.

Alcuni colleghi ed ex colleghi in quiescenza hanno costituito una onlus, denominata P.A.S.U. "Patrocinio Solidarietà Uguaglianza"

I promotori, che hanno in comune la militanza nel nostro sindacato, hanno avvertito l'esigenza morale di costituire un'associazione per intervenire con un concreto sostegno ai poliziotti ed alle loro famiglie costretti a confrontarsi con improvvise ed impreviste esigenze economiche alle quali non riescono a far fronte.

Tra i vari casi si può pensare al problema dei superstiti dei colleghi venuti a mancare per gravi malattie, senza che quindi sia possibile accedere ad indennizzi; alla condizione degli infortunati e delle loro famiglie che, dopo i 12 mesi di malattia continuativa, subiscono una decurtazione di stipendio fino al 50%; al problema delle cure particolari nei confronti di familiari infermi o portatori di handicap, che come noto sono caratterizzate da elevati costi; e, ultimo ma non meno importante, l'esigenza di sostenere gli studi dei figli che, nonostante l'ottimo profitto scolastico, non dispongono di sufficienti mezzi.

Per reperire le risorse necessarie la P.A.S.U. Onlus si prefigge di sviluppare una serie di iniziative e di eventi finalizzati alla raccolta di fondi nei confronti di tutte le persone, le aziende, gli enti e le istituzioni pubbliche e private che sono sensibili alle criticità che si possono produrre nell'ambito delle famiglie dei poliziotti.

Ognuno di noi è però in grado di contribuire a questo sforzo semplicemente scegliendo la P.A.S.U. Onlus come destinataria del 5 per mille nella propria dichiarazione dei redditi, sensibilizzando in tal senso anche i propri conoscenti e familiari.

Ci auguriamo pertanto che questa esperienza possa consolidarsi anche grazie al vostro sostegno, e restiamo a disposizione di quanti volessero approfondire la conoscenza dell'attività solidaristica dell'associazione.

Sarà sufficiente indicare nell'apposito riquadro il codice fiscale:

CF 91164180357

Illegittima la sanzione disciplinare al poliziotto che pubblica su un social network foto ritraenti se stesso in abbigliamenti femminili



Il travestimento in abiti femminili non può qualificarsi in sé "indecoroso" se l'atteggiamento assunto non consiste in pose sconvenienti o contrastanti col comune senso del pudore, del rispetto della propria o altrui persona.

Il principio è stato cristallizzato dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 3 dicembre 2013 del 21 febbraio 2014, n. 848

I fatti traggono origine dal provvedimento con cui viene irrogata la sanzione della sospensione dal servizio per un mese, al dipendente che "evidenziando gravissima mancanza di correttezza nel comportamento, pubblicava su un social network alcune foto ritraenti se stesso in abbigliamenti ed atteggiamenti inopportuni, corredate da informazioni personali di indubbia equivocità, favorendo l'accesso alla visione delle stesse senza particolari precauzioni."

L'interessato adiva il TAR Lombardia, che con la sentenza n. 2841/2012, rigettava il ricorso, nonostante lo stesso Tribunale avesse, con ordinanza n. 751 del 1° giugno 2012, accolto la domanda cautelare evidenziando l'illegittima pervasività e la carenza delle necessarie autorizzazioni dell'istruttoria svolta.

Contro la Sentenza del TAR veniva instaurato giudizio di appello presso il Consiglio di Stato che accoglieva il ricorso ritenendolo fondato.

Secondo l'alto Consesso, erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto "pubbliche" le fotografie di cui trattasi, la cui capacità lesiva del decoro delle funzioni di pubblica sicurezza è comunque fortemente dubbia.

Invero, il Collegio ha ritenuto risolutiva la circostanza che l'accesso al profilo personale è possibile solo a chi conosca lo username dell'interessato, il quale funziona da filtro per l'accesso, e che non può ritenersi, pertanto, indiscriminatamente visitabile da chiunque, ma rivolto essenzialmente a "conoscenti", che abbiano appunto la "chiave" di accesso (lo username).

Inoltre, né nella parte "pubblica" del profilo, né nell'area "privata", era riconoscibile lo status di poliziotto, né era reso pubblico il nome, il recapito o altri dati personali.

La comunicazione, dunque, anche se utilizza un mezzo (internet) che si rivolge al pubblico, si svolge in "luogo" non aperto a tutti, ma riservato, essendo l'accesso al profilo personale possibile solo a chi conosce lo username dell'interessato, come dire, per esempio, in ambito diverso dalla rete, il suo indirizzo di casa e il suo nome, o tutt'al più conosce alcuni elementi selezionati dallo stesso (interessi, città di abitazione, categorie preferenziali di interlocutori, etc.) in grado di far risalire al suo profilo.

A maggior ragione, la riservatezza delle immagini è garantita per quelle inserite nell'area "per pochi", la cui visione necessita di specifica autorizzazione dell'interessato, successiva all'accesso.

Il Collegio ha ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie, la comunicazione rientrasse nelle legittime manifestazioni della libertà di espressione, in quanto afferente esclusivamente alla vita privata del ricorrente, e svolta in modo da proteggere sufficientemente il proprio ruolo professionale, fuori dall'ambiente di lavoro e di

riferimenti anche casuali allo stesso.

In una materia così delicata, nella quale si confrontano interessi parimenti importanti e di rango costituzionale - per un verso, la libertà di espressione e il diritto alla "vita privata", per altro verso, interessi pubblici afferenti alla sicurezza dei cittadini ed al buon andamento dell'amministrazione che la garantisce,- non si possa rinunciare, anzi va fatta con scrupolo maggiore, alla verifica se in concreto vi sia una oggettiva pubblicità, potenzialmente lesiva dell'ordine di appartenenza del militare sanzionato.

E' utile considerare altresì che l'idea di "decoro" appartiene alla "morale", che varia nel tempo e nello spazio, specialmente nella nostra epoca caratterizzata da una rapida e costante evoluzione delle opinioni circa la vita sessuale delle persone.

Il concetto di "decoro", invero, dal punto di vista giuridico, è una clausola indeterminata ed elastica, la definizione dei cui confini è affidata all'interprete in un determinato contesto storico-sociale, e che risente dell'evoluzione dei costumi e della cultura, tanto che la condotta che poteva essere avvertita come contraria al sentimento pubblico della decenza e offensiva per la sensibilità e moralità sociale alcuni decenni or sono, oggi ha mutato la sua portata lesiva essendo tollerata o accettata dalla coscienza sociale.

In conformità con il disposto di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la vita sessuale è riconosciuta come condizione dell'uomo degna di tutela, in quanto riguarda l'identità della persona e il diritto alla realizzazione della propria personalità, e secondo l'art. 10 della Convenzione dei diritti dell'Uomo rientra nella libertà di espressione la possibilità di palesare opinioni e comportamenti che rivelano l'inclinazione sessuale.

Sicché, il travestimento in abiti femminili non può, qualificarsi in sé "indecoroso" se l'atteggiamento assunto non consiste in pose sconvenienti o contrastanti col comune senso del pudore, del rispetto della propria o altrui persona.

Detto principio, per il collegio vale anche nei confronti di un agente di Polizia, che agisce nella sfera della sua vita privata, senza riconoscibilità del suo status e senza alcun riferimento all'amministrazione di appartenenza.

Infatti, proprio in virtù del cambiamento dei costumi, l'inclinazione sessuale, anche degli appartenenti alle forze dell'ordine, non costituisce materia di ricatto o di possibili ritorsioni specifiche, o almeno non più di altri aspetti della vita della persona. E ciò vale anche nell'ipotesi in cui, ma nel caso di specie è stato già escluso, coloro i quali sono venuti in contatto con l'Agente di Polizia vengano successivamente a sapere del suo status.



Sportello SIULP: consulenza *online*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito www.siulp.it

Abrogazione assegno ad personam in caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine all'abrogazione dell'art. 202 del D.p.r. del 1957 che permetteva a chi transitava per motivi di salute nei ruoli civili di mantenere lo stesso livello economico acquisito nei ruoli Polizia con l'erogazione di un assegno ad personam.

L'Art. 202 citato, prevedeva che "Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica del T.U. degli impiegati civili dello Stato".

Si tratta di una norma del testo unico degli impiegati civili dello Stato la quale, come si evince dal titolo e dal suo stesso contenuto, si applicava in origine solo agli impiegati civili dello Stato. Dopo la riforma del 1981, con la smilitarizzazione della Polizia di Stato, la stessa norma è divenuta applicabile alla Polizia di Stato ed è stata, poi, estesa anche alle altre Forze di Polizia in virtù dell'istituzione del Comparto sicurezza che, com'è ben noto, impone una uniformità di trattamento tra le Amministrazioni interessate.

L'art. 1, comma 458 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto l'espressa abrogazione dell'articolo 202 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, soggiungendo che "Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità".

La modifica legislativa, come si evince dal suo testo, fa riferimento a tutti i dipendenti pubblici, per i quali, dunque, non è più previsto l'Assegno personale nei passaggi di impiego e di carriera.



OK CAF Siulp nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Anche questo servizio viene offerto gratuitamente agli iscritti SIULP con l'intento di offrire assistenza fiscale attraverso una

soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

L'accesso al portale, da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone), è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP. E' necessaria una registrazione preliminare.

L'utente potrà consultare le dichiarazioni, le scadenze, le circolari e le novità per avere un costante aggiornamento sulle principali novità d'interesse.

Oltre alla compilazione e trasmissione del modello 730 il servizio prevede anche altre importanti funzionalità tra cui: l'istanza per l'assegno per il nucleo familiare, l'ISEE a richiesta e il modello IMU.

Successive implementazioni del sistema permetteranno, col tempo, di predisporre nuove ed ulteriori funzionalità a beneficio degli utenti e compatibilmente con l'evoluzione normativa. Per accedere al servizio visita il nostro sito www.siulp.it

Rimborso spese di cura a seguito di infortunio in servizio

Sul n. 5 del 1 febbraio 2014 di questo notiziario, nel corrispondere ad una richiesta di chiarimenti in relazione al diritto al rimborso delle spese di cura in caso di infortunio occorso in servizio, viene citata la circolare n. 555/B2a15/3, del 10.7.2000, che contiene direttive in merito ai tempi e alle modalità per avere il rimborso delle spese di cura per invalidità dipendenti da causa di servizio.

La detta circolare annovera tra le spese rimborsabili, oltre all'acquisto farmaci, accertamenti diagnostici e assistenza medico legale, anche le cure termali.

Al riguardo, tuttavia, occorre chiarire che, come ci è stato giustamente segnalato, il rimborso per le spese per cure termali non è più ipotizzabile poiché con la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 221, tale beneficio è stato abrogato.

Situazione ricorsi in atto.

Di seguito si riporta la situazione relativa allo stato dei ricorsi in atto.

1. Ricorso tetto salariale: sono stati presentati tre ricorsi, il primo già definito con sentenza di rigetto (R.G. 2992/2012), per gli altri due si è in attesa di giudizio.
2. Ricorso previdenziale: al momento non è stato presentato perché è necessario attendere la pronuncia della Corte Costituzionale.
3. Lavoro straordinario: tale ricorso è risultato non proponibile in quanto, successivamente alla raccolta dei mandati a procedere, la legge di stabilità n. 147/2013 ha disposto che *"la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge"*.
4. Ricorso VFP: con sentenza n.477/2014 Tar Lazio del 14.01.2014 è stato rigettato il ricorso R.G. 12387/2005 presentato dall'Avvocato Mandolesi, avente ad oggetto sempre la controversia relativa ai VFP.

Rispetto a tale sentenza abbiamo reso edotto ogni collega interessato del fatto che una eventuale proposizione del ricorso, da parte del SIULP, avrebbe potuto comportare, in caso di condanna per c.d. "ricorso temerario", il pagamento delle spese processuali, in capo ad ogni singolo ricorrente. Pertanto, in questo caso, il ricorso verrà proposto solo nei confronti di chi confermerà la volontà a procedere.

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Nella sezione news del nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni.

Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI